

**CAMERA DEI DEPUTATI**

Sessione 1863

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 28. Aprile 1864.*  
*dal Ministro della Guerra*

**OGGETTO**

**Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima**

**Ufficio 1°**

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

**Relatore** *Ferraris Luigi*

**Adottata nella tornata del** *11. Giugno* **1864**

Signori!

Muzlo

Nella tornata del 5. luglio 1862, il Ministro Guardasigilli Vi proponeva una legge, il cui primo articolo dichiarava, che gli stipendi degli Impiegati dello Stato, e delle pubbliche Amministrazioni, e le paghe dei militari non potranno sequestrarsi, né cederesi a qualsiasi titolo.

Venuto però in discussione, prima ancora di quel progetto, l'altro per le pensioni agli Impiegati civili, e ravvisando Voi, per gli argomenti ampiamente svolti nella tornata del 20. gennajo corrente anno, quanto fosse logico e giusto l'estendere anche agli stipendi degli Impiegati civili il beneficio ivi proposto per le loro pensioni, avvisaste ad assicurarlo per l'articolo transitorio 35. che aggiungete a quella legge stessa.

Chetta in tal modo a principio così provvida disposizione

perché applicata alla massima parte degli Impiegati dello Stato, ci pare che sarebbe incoerenza amministrativa, e poco equa il lasciare che i soli impiegati militari ne vadano più oltre esclusi.

Ed è quindi affinché questi siano ammessi a fruirne che ho l'onore di proporre alla Camera il qui unito schema di legge.

### Progetto di Legge

#### — Articolo Unico —

Le paghe, e di attività, che d'aspettativa, non che gli arretrati di esse e gli altri assegnamenti tutti che possono competere agli Ufficiali dell'Esercito, od agli Impiegati assimilati a grado militare non possono cedere, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'Impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati, od assegnamenti.

N. 221.

Progetto di legge presentato dal Ministero  
della Guerra / Della Povera /

Disposizioni intorno ai requisiti negli stipendi ed  
assegnamenti degli ufficiali dell'Armiato ed agli  
impiegati assimilati a grado militare.

Tornata del 28. Aprile 1866.

## CAMERA DEI DEPUTATI

## PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro della guerra

(DELLA ROVERE)

nella tornata del 28 aprile 1864.

Disposizioni intorno ai sequestri sugli stipendi ed assegnamenti degli ufficiali dell'esercito ed agli impiegati assimilati a grado militare.

SIGNORI! — Nella tornata del 5 luglio 1862 il ministro guardasigilli vi proponeva una legge, il cui primo articolo dichiarava che gli stipendi degl'impiegati dello Stato, e delle pubbliche amministrazioni, e le paghe dei militari non potranno sequestrarsi nè cedere a qualsiasi titolo.

Venuto però in discussione, prima ancora di quel progetto, l'altro per le pensioni agl'impiegati civili, e ravvisando voi, per gli argomenti ampiamente svolti nella tornata del 20 gennaio corrente anno, quanto fosse logico e giusto l'estendere anche agli stipendi degl'impiegati civili il beneficio ivi proposto per le loro pensioni, avvisaste ad assicurarlo mercè l'articolo transitorio 36, che aggiungete a quella legge stessa.

Eretta in tal modo a principio così provvida disposizione perchè applicata alla massima parte degl'impiegati dello Stato, ci pare che sarebbe incoerenza amministrativa, e poco equa il lasciare che i soli impiegati militari ne vadano più oltre esclusi.

Ed è quindi affinchè questi siano ammessi a fruirne, che ho l'onore di proporre alla Camera il qui unito schema di legge.

*Chiavanna, Argyraro, Michalini,  
Farroni, La, De Filippis, Faruzzi,  
Belli, Belluzzi.*

*19 maggio 1864*

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Articolo unico.

Le paghe si d'attività, che d'aspettativa, non che gli arretrati di esse e gli altri assegnamenti tutti che possono competere agli ufficiali dell'esercito, od agli impiegati assimilati a grado militare non possono cederli, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati od assegnamenti.

Per, il resto dell'articolo lo come contro.

# deli armati di terra e  
# marittimi, od degli  
impiegati assimilati a quello  
grado militare dettato o indistinto  
non possono

Calabro

Signori!

La Legge 27 giugno 1850, relativa alle  
gratificazioni militari dell'armata di  
terra, porta all'art. 40

"Le pensioni militari sono vi-  
tali, sono considerate come debito  
dello Stato: nè esse nè gli arretrati  
di esse possono cedersi o sequestrarsi,  
eccettuato il caso di debito verso lo  
Stato, e quelli previsti dagli art.  
116. 118 del cod. civ. (1). Nel primo  
di questi casi la ritenzione non può  
eccedere il quinto, e negli altri il  
terzo dell'ammontare della pensione.  
Nella Legge 20 giugno 1851, con  
cui si stabiliscono le gratificazioni per

(1) <sup>Nota</sup> Cod. civ. art. 116. (1) I coniugi col  
solo fatto del matrimonio contraggono unita-  
mente l'obbligazione di nutrire, mantenere,  
ed educare i loro figli  
"Le spese del mantenimento e dell'edu-  
cazione incumbono principalmente al padre,  
ove questi non abbia mezzi a ciò sufficien-  
ti vi saranno tenuti la madre, o l'avo  
paterno, ed ambedue, avuto riguardo alle  
rispettive facoltà, e alle particolari circo-  
stanze; in difetto vi saranno tenuti gli al-  
tri ascendenti paterni, quindi i materni.  
art. 118. I figli sono tenuti a sommini-  
strare gli alimenti ai loro genitori, ed agli  
altri loro ascendenti, i quali ne sieno bisognosi;

i corpi dell'armata Marittima, si  
sanò all'art. 48 una disposizione, che  
riproduce testualmente l'art. 40 avanti  
riscritto.

Colla legge 14. aprile 1864  
relativa alle pensioni degli Impiegati  
Civili si sanò all'art. 36.

"Le pensioni di riposo sono vitali  
-izie; esse sono considerate debito  
"dello Stato".

"Né le pensioni né gli arretrati  
"di esse possono cedersi ad essere sepel-  
"itati, eccetto il caso di debito verso  
"lo Stato, che sia dipendente dall'eser-  
"cizio delle funzioni d'Impiegato,  
"e per causa di alimenti dovuti per  
"legge.

"Nel primo di questi casi la re-  
"tensione non può eccedere il quinto, e  
"negli altri il terzo dell'ammontare della  
"pensione.

Il Ministro della Guerra vi  
proponeva di applicare la stessa re-  
-gola agli <sup>##</sup> Impiegati ~~Militari~~

La Vostra Commissione, di fronte  
al principio già proclamato, non po-  
-teva evitare ad ammetterne l'applicazione  
-zione anche a quegli impiegati, che,  
dopo la ultima legge del 14. aprile  
1864, venivano a trovarsi isole, i

++

Si soggiungeva all'art. 48, ma  
la disposizione contenuta nel 2°  
e nel 3° della stessa art. 36  
saranno applicati anche agli  
Impiegati degli Impiegati  
Civili.

##  
## Ufficiali, ed impiegati  
affiancati ai gradi

2 111  
cui stipendii non fossero regolati dalle  
norme, che ormai si debbono dichiarare  
di diritto comune.

Il principio di massima del resto  
veniva di nuovo riconosciuto come giusto  
e commendato come conveniente non  
tanto nell'interesse dell'Impiegato  
quanto in quello dello Stato e della  
cosa pubblica.

allo stipendio che lo Stato afferra  
all'Impiegato ha per scopo, e debbe  
avere per indeclinabile destinazione  
il porre in grado lo Impiegato me-  
desimo a provvedere alla propria  
sustistenza nei limiti e secondo la con-  
dizione dell'Ufficio a cui venne chia-  
mato. Ma se lo stipendio o per  
imprudenti volontarie cessioni, ovvero  
per soddisfare coattivamente ad altre  
obbligazioni, tuttoché legittime, potesse  
venir sottratto o divertito in altri  
usi, che non siano quelli della sua  
destinazione, lo Impiegato, ridotto  
all'impossibilità di provvedere ai bi-  
sogni della vita, non potrà adempiere  
se non con scapito, della sua dignità  
personale, o del pubblico servizio, ai  
doveri della sua carica.

Non aver termine di mezzo, lo  
Stato si trova nella necessità di sce-  
gliere tra due mali. O assicurare  
all'Impiegato, che non paga i suoi debi-  
ti, il tranquillo godimento dei suoi  
stipendii, affinché provveda alla sua  
sustistenza: ovvero lasciare l'Impiegato

Alfodi

#  
# così quasi tolto provvedimento  
al suo fulcro.

#  
# che qui ora appena si tratteggiano

esposto al pericolo di vedersi tolti  
o sanati i mezzi <sup>#</sup> di ~~sostentamento~~.

Fra questi due mali <sup>#</sup> e di cui  
ciascheduno ha la sua gravità, espon-  
do forse lo scegliere, bisogna pur  
dire, che sia minore il primo, l'Am-  
ministrazione ha poi mezzi disci-  
plinari per emendare o togliere  
gli inconvenienti, che potessero deri-  
-vare ~~dalle apprensioni del mondo,~~  
a scapito ~~della~~ della dignità del Governo,

onde esso non paia farsi complice  
della nuova immunità, che si crea  
per gli stipendii, ovvero trovi modo  
di liberare i pubblici uffizii da chi,  
cominciando dal fallire ai suoi ob-  
-blighi pecuniarii, potrebbe trovarsi  
trascinato a declinare dalla dritta via.

partendo dunque dall'applic-  
-azione indistinta del principio ormai  
consacrato per tutti, e che, per quanto  
alle leggi delle pensioni militari di  
riposo <sup>1870</sup> fece buona prova, la Commis-  
-sione credette dovette naturalmente  
estendersi all'Armata di mare.

E già ne aveva in tal senso deli-  
-berato, quando il Ministero per la  
Marina fece intendere, come egli non  
solo vi aderisse, ma che sarebbe stato  
suo intendimento di proporlo per e-  
-mendamento, lorché venisse la legge  
in discussione.

La Commissione però, comunque vedesse

#  
#  
ma in questa discussione  
molto volte  
nella trovazione potremo  
non d'ogni di precludere  
dichiarazione, o ~~placamento~~

Il compromesso del 11  
luff. esprimere l'opinione  
non lo spirito non legge  
proprio ~~fu~~ <sup>spinto</sup> quello di  
~~non~~ <sup>anche in</sup> ~~proprio~~  
a <sup>col</sup> ~~col~~ <sup>pro</sup> ~~pro~~ <sup>te</sup> ~~te~~  
da <sup>espressi</sup> ~~espressi~~  
e <sup>espressi</sup> ~~espressi~~  
~~non~~ <sup>non</sup> ~~potuto~~  
~~di~~ <sup>di</sup> ~~fare~~ <sup>fare</sup> ~~il~~ <sup>il</sup> ~~pro~~ <sup>pro</sup> ~~te~~ <sup>te</sup>  
dichiarazione; ~~la~~ <sup>la</sup> ~~pro~~ <sup>pro</sup> ~~te~~ <sup>te</sup>  
Compromesso pure

#  
#  
a loro <sup>grazie</sup>, ~~lontano~~  
dopo <sup>una</sup> ~~una <sup>volta</sup>  
~~potremo~~ <sup>potremo</sup> ~~potremo~~ <sup>potremo</sup>  
non <sup>potremo</sup> ~~potremo~~ <sup>potremo</sup> ~~potremo~~  
non <sup>adatta</sup> ~~adatta~~ <sup>la</sup> ~~la <sup>proprio</sup> ~~proprio~~  
del <sup>compromesso</sup> ~~compromesso~~ <sup>del</sup> ~~del <sup>11</sup> ~~11~~~~~~~~

il testo della proposta conforme alle  
leggi analoghe già sancite, non si credette  
dispensata dallo esaminarlo nelle sue  
singole parti. #

È prima agito la questione, se  
coll'adottare questa formula si ve-  
nipera a pregiudicare i diritti acqui-  
-stati con cessioni o con sequestri  
legittimi regolari, e perfetti, prima  
della promulgazione ed osservanza della  
legge.

Non si può dispensare nel ritenere,  
che mancando la espressa dichiarazione  
di retroattività, s'intendesse aver ef-  
-fetto il principio sancito dal diritto  
comune universale, vale a dire che la  
legge non dispone che per l'avvenire,  
e non può toccare ai diritti legittima-  
-mente acquisiti.

Non stimo tuttavia la Com-  
-missione fosse necessario di esprimerlo,  
e perchè la non retroattività essendo  
la regola generale, allora soltanto  
occorre di far dichiarazione, quando,  
concorrendo gravissimi motivi, si vuole  
sancire la eccezione; e perchè ove per  
questa legge si dichiarasse la non re-  
-troattività, potrebbe restare pregiudiz-  
-cato, indirettamente almeno, ciò che  
nell'applicazione o nell'esecuzione  
delle altre leggi analoghe già promul-  
-gate.

Dispettando il principio di non  
retroattività e dichiarandolo per la legge  
in esame la Commissione vuole lasciare  
impregiudicata nel modo il più assoluto  
ogni discussione e controversia potesse  
nascere secondo le parole legislative  
adualmente vigenti in Italia,

~~uffici~~, credere per  
prudenza ~~composita~~  
di aprire la legge  
suo l'impedimento del  
purquisi quindi  
di debito -

intorno agli effetti, che, indipenden-  
-damente dalla nuova legge,  
debba attribuirsi agli atti anteriori  
di cessione, o di sequestro.

Per ritornare alla questione  
di non retroattività poteva la commis-  
-sione arrestarsi, ed ~~mettere~~ la parola  
arretrati usata nello schema, quasi  
che la medesima significasse, si voglia  
colpire le cessioni o sequestri presi-  
-stenti alla legge. La parola arre-  
trati non si applica e non deve inter-  
-dersi in rapporto alle cessioni e se-  
questri anteriori, si bene alle rate  
nelle quali si divide, ed alla matura-  
-zione delle quali viene pagato lo  
spegnamento. La legge ponendo  
glori della tangibilità per cessioni  
o per sequestri gli spegnamenti, di-  
-chiara, che questa regola colpisce pur  
anche gli arretrati, per modo che non  
possa né cedere né sequestrarsi lo spon-  
-gnamento, nemmeno nelle rate già matura-  
-te, ed anzi cosa possibile non quasi proba-  
-bile quantunque trovandosi più di una  
rata non riscossa, cioè arretrata, se ne pre-  
-tendesse fare oggetto di cessione o di se-  
questro.

La Commissione si fece grande ca-  
-rico di esaminare quale fosse la portata  
e lo effetto della dichiarata non possibilità  
di sequestro. Era unanime nell'opinione,  
che, comunque, in materia di stipendii, si  
debba qualificare sequestro quel-  
-l'atto con cui lo stipendio in virtù di un  
titolo esecutivo, e previo pignoramento  
esecutivo si aggirava e si trasferisce nel  
creditore, ~~per~~ ~~la~~ ~~interdizione~~ del  
sequestro l'espressione d'altronde questa

~~La portata della decretata~~  
non possibilità di sequestro ~~non~~  
~~la~~ ~~non~~ ~~pu~~ ~~si~~ ~~presentare~~  
manifesta, come si ~~scorge~~ e ~~si~~ ~~scorge~~

## tuttavia appar, che

l. d. C. c. art. 1843 - Cod  
Civ. Parm. art. 1851 -  
Cod. Civ. Albertini art.  
2015)

che, in conformità delle altre  
leggi già emanate, si  
proporzioni, come eccezioni  
del pari, sono le quote della  
liquidazione, in cui casi di  
eccezioni, si dichiarano

non consueta nelle leggi generali ana-  
loghe vigenti in Italia (94) pre-  
sura a maggior ragione qualsiasi

atto di totale o parziale trasferimento  
aggiudicazione od apprensione coatta.  
Le cause di ~~eccezione~~ alla regola  
di intangibilità sono chiare, e giu-  
stificate, come prudente ~~sono le ipotesi~~  
suscettive di sequestro o sequestro nei  
~~caso occasionali~~.

La Commissione fu unanime  
di proporre l'approvazione dello sche-  
ma di legge, colla aggiunta esten-  
siva anche agli Ufficiali dell'Ar-  
mata di Mare

Luigi Ferrarini N. 2

~~(1) l. d. C. c. art. 1843. Cod. Parmense  
art. 1851. Cod. Civ. Albertini art. 2015.~~

~~affari~~, credere per  
prudenza ~~conformemente~~  
di aprire la legge  
suo l'impedimento del  
pungenti quindi  
di diritto -

~~La portata della debenza~~  
non possibilità di ~~supplere~~  
~~la stessa per~~ si presenta  
manifestamente come si ~~vede~~ e

## ~~tutto~~ appar, che

intorno agli effetti, se, indipen-  
-dentemente dalla nuova legge,  
debbà attribuirsi agli atti anteriori  
di cessione, o di sequestro.

Per per ritornare alla que-  
-stione di non retroattività poteva la Commis-  
-sione arrestarsi, ed ~~ammettere~~ la parola  
arretrati usata nello schema, quasi  
che la medesima significasse, si voglia  
colpire le cessioni o sequestri presi-  
-stenti alla legge. La parola arre-  
trati non si applica e non deve inter-  
-dersi in rapporto alle cessioni e se-  
questri anteriori, sibbene alle rate  
nelle quali si divide, ed alla matura-  
-zione delle quali viene pagato lo  
-spagnamento. La legge ponendo  
-fuori della tangibilità per cessioni  
o per sequestri gli spagnamenti, di-  
-chiara, che questa regola colpisce pur  
anche gli arretrati, per modo che non  
-poffa né cedere né sequestrarsi lo spagnamento, nemmeno nelle rate già matura-  
-te, ed anzi cosa possibile non quasi proba-  
-bile quantunque trovandosi più di una  
-rata non riscossa, cioè arretrata, se ne pre-  
-tendesse fare oggetto di cessione o di se-  
questro.

La Commissione si fece spirando ca-  
-rico di esaminare quale fosse la portata  
o lo effetto della dichiarata non possibilità  
di sequestro. Essa unanime nell'opinare,  
che comunque, in materia di stipendii, si  
-debbà qualificare sequestro quel  
-titolo con cui lo stipendio in virtù di un  
-titolo esecutivo, e previo pignoramento  
-esecutivo si aggirava e si trasferiva nel  
-creditore. ## ~~tutto~~ la interdizione del  
-sequestro ~~espresso~~ d'altronde, questa

d. d. C. C. art. 1853 - Cod.  
Civ. Parmig. art. 1851 -  
Cod. Civ. Albertin art.  
2015)

che, in conformità delle altre  
leggi già emanate si  
proponga, come eccezioni  
dei pini, fono le quote della  
brigata, in cui casi di  
eccezione, si distribuano

non consueta nelle leggi generali ana-  
loghe vigenti in Italia (1) pre-  
sava a maggior ragione qualsiasi

atto di totale o parziale trasferimento  
aggiudicazione od apprensione coatta.  
Le cause di ~~eccezione~~ alla regola  
di intangibilità sono chiare, e giu-  
stificate, come prudenti, ~~sono le quote~~  
suscettive di seppione o sequestro nei  
usi eccezionali.

La Commissione ~~è~~ unanime  
di proporre l'approvazione dello sche-  
ma di legge, colla aggiunta essen-  
siva anche agli Ufficiali dell'Ar-  
mata di Mare

Luigi Ferrarini Art. 2

(1) ~~data~~  
d. C. C. art. 1853. Cod. Parmense  
art. 1851. Cod. Civ. Albertin - art. 2015.

N° 221. A

Relazione

- Chiavina, Arcana Michelini  
Tenari, Leo' Filippo, Tenari  
Bette, Bellappi

• Tornata del 19. Maggio 1988

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

CHIAVARINA, AVEZZANA, MICHELINI, FERRARIS, LEO,  
DE-FILIPPO, FENZI, BETTI, BELLAZZI

sul progetto di legge presentato dal ministro della guerra

*nella tornata del 28 aprile 1864.*

**Disposizioni intorno ai sequestri sugli stipendi ed assegnamenti degli ufficiali dell'esercito ed agli impiegati assimilati a grado militare.**

**Tornata del 19 maggio 1864.**

**SIGNORI!** — La legge 27 giugno 1850, relativa alle giubilazioni militari dell'*armata di terra*, porta all'articolo 40:

« Le pensioni militari sono vitalizie, sono considerate come debito dello Stato: nè esse, nè gli *arretrati* di essa possono *cedersi* o *sequestrarsi*, eccettuato il caso di debito verso lo Stato, e quelli previsti dagli articoli 116 e 118 del Codice civile (1). »

(1) *Codice civile*, articolo 116: « I coniugi, col solo fatto del matrimonio, contraggono unitamente l'obbligazione di nutrire, mantenere ed educare i loro figli.

« Le spese del mantenimento e dell'educazione incumbono principalmente al padre; ove questi non abbia mezzi a ciò sufficienti, vi saranno tenuti la madre, o l'avo paterno, od amendue, avuto riguardo alle rispettive facoltà ed alle particolari circostanze; in difetto, vi saranno tenuti gli altri ascendenti paterni, quindi i materni.

« Art. 118. I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti ai loro genitori ed agli altri loro ascendenti, i quali ne sieno bisognosi. »

A (221-A)

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

Nella legge 20 giugno 1851, con cui si stabiliscono le giubilazioni per i *corpi dell'armata marittima*, si sancì all'articolo 43 una disposizione, che riproduce testualmente l'articolo 40 avanti riferito.

Colla legge 14 aprile 1864, relativa alle pensioni degli impiegati civili, si sanciva all'articolo 36:

« Le pensioni di riposo sono vitalizie; esse sono considerate debito dello Stato.

« Né le pensioni, né gli *arretrati* di esse, possono *cedersi* od essere *sequestrati*, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esecuzione delle funzioni d'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.

« Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare della pensione. »

Si soggiungeva all'articolo 45, che le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo alinea dell'articolo 36, saranno applicate anche agli *stipendi* degli impiegati civili.

Il Ministro della guerra vi proponeva di applicare la stessa regola agli ufficiali ed impiegati assimilati ai gradi militari.

La vostra Commissione, di fronte al principio già proclamato, non poteva esitare ad ammetterne l'applicazione anche a quegli impiegati che, dopo l'ultima legge del 14 aprile 1864, venivano a trovarsi i soli, i cui stipendi non fossero regolati dalle norme, che ormai si debbono dichiarare di diritto comune.

Il principio di massima, del resto, veniva di nuovo riconosciuto come giusto e commendato come conveniente, non tanto nell'interesse dell'impiegato, quanto in quello dello Stato e della cosa pubblica.

Lo stipendio che lo Stato assegna all'impiegato ha per iscopo, e deve avere per indeclinabile destinazione il porre in grado l'impiegato medesimo a provvedere alla propria sussistenza nei limiti e secondo la condizione dell'ufficio a cui venne chiamato. Ma se lo stipendio o per imprudenti volontarie cessioni, ovvero per soddisfare coattivamente ad altre obbligazioni, tuttochè legittime, potesse venir distratto o divertito in altri usi che non siano quelli della sua destinazione, l'impiegato, ridotto all'impossibilità di provvedere ai

bisogni della vita, non potrà più adempiere, se non con-  
iscapito o della sua dignità personale, o del pubblico-  
servizio, ai doveri della sua carica.

Non havvi termini di mezzo, lo Stato si trova nella  
necessità di scegliere tra due mali: od assicurare all-  
l'impiegato, che non paga i suoi debiti, il tranquillo-  
godimento dei suoi stipendi, affinchè provveda alla sua  
sussistenza; ovvero, lasciare l'impiegato esposto al pe-  
ricolo di vedersi tolti o scemati i mezzi coi quali debbe  
provvedere al suo sostentamento.

Fra questi due mali, che qui ora si tratteggiano e di  
cui ciascuno ha la sua gravità, essendo forza lo sce-  
gliere, bisogna pur dire che sia minore il primo;  
l'Amministrazione ha poi mezzi disciplinari per emen-  
dare o togliere gl'inconvenienti che potessero derivarne,  
onde il Governo o non paia farsi complice della nuova  
immunità, che si crea per gli stipendi, ovvero trovi  
modo di liberare i pubblici uffizi da chi, cominciando  
dal fallire ai suoi obblighi pecuniari, potrebbe tro-  
varsi trascinato a declinare dalla diritta via.

Partendo adunque dall'applicazione indistinta del  
principio ormai consacrato per tutti, e che per quanto  
alle leggi delle pensioni militari di riposo fece buona  
prova, la Commissione credette dovesse naturalmente  
estendersi all'armata di mare.

E già ne aveva in tal senso deliberato, quando il  
Ministro per la marina fece intendere come egli non  
solo vi aderisse, ma che sarebbe stato suo intendimento  
di proporlo per emendamento, lorchè venisse la legge  
in discussione.

La Commissione però, comunque vedesse il testo  
della proposta conforme alle leggi analoghe già san-  
cite, non si credette dispensata dall'esaminarlo nelle  
sue singole parti, ma in questa disamina nulla trovò  
che potesse aver d'uopo di speciale dichiarazione.

Il Commissario dell'ufficio II esternava l'opinione che  
lo spirito dalla legge proposto essendo quello di ve-  
nire in soccorso agli uffiziali colpiti da anteriori *ces-  
sioni e sequestri*, dovesse farsene espressa dichiara-  
zione; la Commissione però, non potendo aderire a  
tale proposta, credette più prudente lasciare la legge  
sotto l'impero dei principii generali di diritto.

La portata della dichiarata non possibilità di *seque-  
stro* si presenta manifesta. Comunque si soglia, e debba  
qualificare *sequestro* quell'atto con cui lo stipendio, in  
virtù di un titolo esecutivo e previo pignoramento ese-

(221-A)

cutivo, si aggiudica e si trasferisce nel creditore, tuttavia appare che l'interdizione del sequestro (espressione d'altronde questa non inconsueta nelle leggi generalianaloghe vigenti in Italia LL. CC., articolo 1853 — Codice civile Parmense, articolo 1851 — Codice civile Albertino articolo 2015) proscrive a maggior ragione qualsiasi atto di totale o parziale trasferimento, aggiudicazione od apprensione coatta.

Le cause che in conformità delle altre leggi già sancite si propongono come eccezioni alla regola d'intangibilità sono chiare e giustificate; prudenti del pari sono le quote dello stipendio che, nei casi di eccezioni, si dichiarano suscettive di *cessione o sequestro*.

La Commissione unanime vi propone l'approvazione dello schema di legge, coll'aggiunta estensiva anche agli ufficiali dell'armata di mare.

LUIGI FERRARIS, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

~~Articolo unico.~~

~~Le paghe sì d'attività, che d'aspettativa, non che gli arretrati di esse e gli altri assegnamenti tutti che possono competere agli ufficiali dell'esercito, od agl'impiegati assimilati a grado militare non possono cederli, o sequestrarsi, eccettuato il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni dell'impiegato, e per causa di alimenti dovuti per legge.~~

Nel primo di questi casi la ritenzione non può eccedere il quinto, e negli altri il terzo dell'ammontare delle paghe, arretrati od assegnamenti.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Articolo unico.

Le paghe sì d'attività, che d'aspettativa, non che gli arretrati di esse e gli altri assegnamenti tutti che possono competere agli ufficiali dell'armata di terra e marittima, od agl'impiegati assimilati a qualsiasi grado militare di terra o marittimo, non possono cederli, o sequestrarsi, ~~ecc., il resto dell'articolo come contro.~~

Approvato nella Camera del 14. Giugno 1864.  
Palmati

**VITTORIO EMANUELE III**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

**RE D' ITALIA**

*Sulla proposizione del Nostro Ministro della Guerra,  
abbiamo ordinato ed ordiniamo, che l'annesso Progetto di Legge,  
pel quale gli stipendi ed assegnamenti dei Militari non potranno  
più cedere né sequestrarsi, sia presentato al Parlamento dal  
predetto Nostro Ministro il quale è incaricato di esporre i motivi  
e di sostenere la discussione.*

*Dato a Torino addì 24 Aprile 1864.*

*A. Della Rovere*